



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

Oggetto: Determinazioni per la pubblicazione di turni orari disponibili afferenti alla Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna da parte delle Aziende Sanitarie del SSR (rif. DCA n. 82 del 15 luglio 2015).

Codice Proposta: 74096

N°. 227 DEL 20/05/2025

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

I Dirigenti responsabili, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali

Sottoscritto dal settore 7 -assistenza territoriale – salute nelle carceri – sistema delle emergenze-urgenze

Dott. LUCIA FRANCESCO
(con firma digitale)

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento

Dott CALABRÒ TOMMASO
(con firma digitale)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato sub-commissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 settembre 2023, con la quale l'ing. Iole Fantozzi è stata nominata ulteriore sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, suddividendo i compiti con quelli attribuiti al Sub – commissario dott. Ernesto Esposito già in precedenza nominato;

ATTESO che la Legge regionale 30 aprile 2009, n. 11, recante *“Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale”*, prevede:

- all'art. 4, comma 1, in merito al costo del personale, che *“ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione del costo del personale delle Aziende sanitarie, delle Aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, previsto dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo ai limiti alle assunzioni per Regioni ed enti del servizio sanitario nazionale, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», relativo al concorso delle Regioni e degli Enti locali al contenimento degli oneri di personale, nonché dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla ridefinizione della disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale, e successive modifiche e ai fini del piano di rientro nell'equilibrio economico-finanziario, relativo alla ricognizione da parte delle Regioni delle cause di inefficienza, le medesime aziende, prima di procedere alla pubblicazione, anche sul sito internet, dei bandi di concorso o di avvisi per l'assunzione, devono acquisire l'autorizzazione della Giunta regionale. L'autorizzazione deve essere acquisita anche per le assunzioni a tempo determinato, ovvero per rapporti di collaborazione, consulenze o per altre tipologie contrattuali, a qualsiasi titolo riconducibili a nuove spese per il personale, comprese quelle rientranti nei rapporti convenzionali per la specialistica ambulatoriale interna e per la continuità assistenziale. Sono escluse dalla disciplina sopra descritta le selezioni riservate al personale interno purché finanziate con i fondi contrattuali e le procedure di cui alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1 «Ulteriori disposizioni in materia sanitaria». ”;*
- al successivo comma 4 del medesimo articolo, che *“ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alle aziende,*

in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 1, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale, fatti salvi l'eventuale reclutamento di profili infungibili ed indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale e la mobilità infraregionale tra le aziende.”;

VISTO il Decreto-Legge 7 giugno 2024, n. 73, recante “*misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie*”, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 107, che prevede misure per il governo e il recupero delle liste d’attesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera;

VISTO il Decreto del Commissario ad *acta* n. 82 del 15 luglio 2015, recante “*disposizioni in materia di pubblicazione da parte della Aziende Sanitarie Provinciali della Regione di turni disponibili di specialistica ambulatoriale interna. P.O. 2013-2015 – P. 10.1.5*”, con il quale venivano fornite indicazioni circa la pubblicazione di turni disponibili ai fini del conferimento di incarichi di Specialistica Ambulatoriale Interna;

CONSIDERATO che il suddetto DCA n 82/2015 disponeva di subordinare la previa autorizzazione alla pubblicazione delle ore di specialistica ambulatoriale interna all'attestazione, da parte dei Direttori Generali, della sussistenza delle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di profili infungibili ed indispensabili;
- devono sussistere esigenze indifferibili ai fini del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;
- l'incidenza della spesa sul bilancio aziendale deve essere contenuta nei limiti della spesa per la specialistica ambulatoriale interna con riferimento al 31 dicembre 2008, al netto dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'applicazione degli Accordi Collettivi Nazionali intervenuti successivamente a tale data;

CONSIDERATO altresì che l’impianto autorizzatorio regionale, individuato con il sopramenzionato DCA n. 82/2015, non risulta in linea con la vigente normativa nazionale di cui al Decreto-Legge n. 73/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024, in materia di iniziative volte all’abbattimento delle liste d’attesa e che, pertanto, si rende necessario procedere alla sua riedizione;

RITENUTO, pertanto, al fine di garantire il corretto contenimento della spesa a livello regionale e di valutare la conformità alla programmazione regionale, riferita alla gestione delle risorse umane del SSR, delle richieste di pubblicazione di ore disponibili per la Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna presentate delle singole Aziende Sanitarie Provinciali:

- di disporre che, ai fini dell’autorizzazione alla pubblicazione di ore di specialistica ambulatoriale interna, debbano ricorrere i requisiti di seguito indicati:
 - deve essere connessa allo scopo della riduzione/abbattimento delle liste d’attesa;
 - deve trattarsi di profili infungibili ed indispensabili;
 - devono sussistere esigenze indifferibili ai fini del mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
 - deve essere finalizzata alla copertura di ore non assegnate/vacanti anche a seguito della intervenuta quiescenza di medici specialisti ambulatoriali;
- che ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, è necessario che la richiesta proveniente dalle Aziende Sanitarie del SSR sia indirizzata anche al Responsabile Unico regionale dell’Assistenza Sanitaria – RUAS, il quale dovrà valutare il rispetto dei criteri di efficienza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e la conformità della richiesta in relazione al corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime;

PRECISATO che ogni atto o disposizione in contrasto con il presente provvedimento deve intendersi revocato;

RITENUTO inoltre, di dover demandare al Dipartimento “*Salute e Welfare*”, anche al fine di assicurare la necessaria l’attuazione del contenuto del presente atto, l’esecuzione delle conseguenti attività;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7.

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad *acta*, dott. Roberto Occhiuto,

D E C R E T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DISPORRE che le Aziende Sanitarie Provinciali, ai fini dell'autorizzazione alla pubblicazione di ore di specialistica ambulatoriale interna, debbano attestare la sussistenza dei requisiti di seguito indicati:

- deve essere connessa allo scopo della riduzione/abbattimento delle liste d'attesa;
- deve trattarsi di profili infungibili ed indispensabili;
- devono sussistere esigenze indifferibili ai fini del mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- deve essere finalizzata alla copertura di ore non assegnate/vacanti anche a seguito della intervenuta quiescenza di medici specialisti ambulatoriali;

DI STABILIRE, altresì, che la richiesta di rilascio dell'autorizzazione sia indirizzata anche al Responsabile Unico regionale dell'Assistenza Sanitaria – RUAS, il quale dovrà valutare il rispetto dei criteri di efficienza nella erogazione dei servizi e la conformità della richiesta in relazione al corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime;

DI PRECISARE che ogni atto o disposizione in contrasto con il presente provvedimento deve intendersi revocato;

DI DARE MANDATO, pertanto, al Dirigente Generale del Dipartimento “*Salute e Welfare*”, anche al fine di assicurare la necessaria l'attuazione del contenuto del presente atto, l'esecuzione delle conseguenti attività, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto e dei vincoli inerenti le specifiche attività;

DI DARE MANDATO, altresì, al Dirigente Generale del Dipartimento “*Salute e Welfare*” per la notificazione del presente atto alle Aziende Sanitarie Provinciali del SSR e al Responsabile Unico regionale dell'Assistenza Sanitaria – RUAS;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale “*Piani di Rientro*”;

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento “*Salute e Welfare*” per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nelle sedi giudiziarie competenti entro il termine previsto dalla legislazione vigente e decorrente dalla data di pubblicazione sul BURC.

**Il Sub Commissario
FANTOZZI IOLE**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Il Sub Commissario
ESPOSITO ERNESTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Il Commissario
ROBERTO OCCHIUTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 7 -ASSISTENZA TERRITORIALE – SALUTE NELLE CARCERI – SISTEMA DELLE
EMERGENZE-URGENZE

Il responsabile del procedimento.)

FRANCESCO LUCIA

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i)

*Il Dirigente del settore 7 -assistenza territoriale –
salute nelle carceri – sistema delle emergenze-
urgenze*

LUCIA FRANCESCO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente Generale

CALABRÒ TOMMASO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)